

## VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 7 maggio 2019, in Milano

tra

**Creval S.p.A.**, Banca Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese,

e la

**Delegazione Sindacale "ad hoc"** prevista ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 del c.c.n.l. 31 marzo 2015 e dell'art. 25 del testo coordinato in materia di agibilità sindacali del 25 novembre 2015, aggiornato con accordo del 25 febbraio 2019, formata dalle seguenti Organizzazioni Sindacali: FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB,

**premesse e considerate le seguenti dichiarazioni:**

### DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

Creval S.p.A. dichiara che, in applicazione dell'Accordo Sindacale di Gruppo del 16 aprile 2018, deve ritenersi sospesa sino alla data del 31 dicembre 2020 la lettera I) delle "Dichiarazioni dell'Azienda" a latere del CIA del Credito Valtellinese, in coerenza con le misure adottate all'articolo 28 del suddetto Accordo, a norma del quale è riconosciuta una specifica indennità economica di mobilità giornaliera sino al 31 dicembre 2020 esclusivamente nei casi di mobilità creatasi in relazione alle complessive misure di riorganizzazione previste dall'Accordo stesso.

### DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE SINDACALE AD HOC

Le Organizzazioni Sindacali dichiarano che l'accordo di Gruppo del 16 aprile 2018 sul tema della mobilità, relativamente all'indennità economica di mobilità giornaliera di cui all'art. 28, deve intendersi comunque dovuta in tutti i casi di trasferimenti disposti fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la sospensione fino alla suddetta data della lettera I) delle "Dichiarazioni dell'Azienda" a latere del CIA del Credito Valtellinese.

**tutto ciò premesso e considerato le Parti, come in epigrafe indicate,  
dopo ampio confronto,  
chiariscono che:**

1. Verificate le situazioni di oggettivo maggior disagio (così come individuate e definite ex art. 28 del richiamato Accordo), nei tempi tecnici necessari l'Azienda riconoscerà, con decorrenza dalla data del trasferimento, le indennità pregresse non ancora attribuite di cui all'art. 28 ai Dipendenti che siano stati oggetto di trasferimento disposto successivamente al 16 aprile 2018 per ragioni tecniche, organizzative o produttive estranee a quelle previste dall'art. 28 del

richiamato Accordo, salvo che siano stati oggetto di interventi gestionali individuali (riconoscimenti, anche di natura economica, specificatamente concordati individualmente) di diversa natura. Tale indennità sarà corrisposta anche ai colleghi oggetto di trasferimento dalla data del presente verbale fino a nuove determinazioni in materia di mobilità territoriale che saranno concordate tra le Parti in conseguenza dell'emanazione del prossimo Piano Industriale.

2. Le Parti convengono che l'applicazione della lettera I) delle "Dichiarazioni dell'Azienda" a latere del CIA del Credito Valtellinese è del pari da intendersi sospesa fino a nuove determinazioni in materia di mobilità territoriale che saranno concordate tra le Parti in conseguenza dell'emanazione del prossimo Piano Industriale.
3. Per la generalità dei trasferimenti, in coerenza con le disposizioni contrattuali, l'Azienda conferma che terrà in debito conto i carichi di famiglia dell'interessato.

**CREVAL S.p.A.**



**FABI**



**FIRST-CISL**



**FISAC-CGIL**



**UILCA**



**UNISIN**

